



STATUTO

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

Per iniziativa dei Fondatori Promotori, è costituita la "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO".

La Fondazione ha sede in Firenze.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione persegue scopi di pubblica utilità e non ha fine di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale ponendo in essere le attività rivolte al miglioramento della qualità e del decoro urbano dell'area fiorentina, nell'ambito della tutela dell'ambiente, tramite azioni volte alla riduzione del degrado ed all'innalzamento del senso civico dei cittadini e dei frequentatori delle aree interessate, anche attraverso l'aiuto di volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un percorso condiviso tra Cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forze dell'Ordine, Quadrifoglio ed altri soggetti.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse e accessorie, integrative e/o strumentali.

Art. 3 Attività strumentali

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- a. Promuovere, organizzare e gestire, in linea con le disposizioni comunali, operazioni volte al recupero ed al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, con azioni rivolte al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle aree cittadine ed all'eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa esclusione di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- b. Promuovere le iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed educare alla cultura del rispetto, sensibilizzando gli operatori, le associazioni, le istituzioni, l'università, la scuola, gli enti pubblici e privati, gli altri enti no profit e l'opinione pubblica sulle pubbliche utilità nascenti dalle finalità perseguite.
- c. Collaborare, attraverso l'organizzazione e la condivisione di progetti comuni per la lotta al degrado, con Associazioni, Comitati ed organizzazioni cittadine, coordinando il lavoro volontario anche attraverso l'attribuzione predefinita della cura, anche temporanea, di zone, quartieri, strade, parchi, giardini, e beni delle aree cittadine.
- d. Promuovere ed organizzare a tal fine percorsi di formazione inerenti le proprie finalità.
- e. Promuovere e organizzare, in qualunque forma, manifestazioni ed eventi per stimolare la raccolta di fondi da destinare alle finalità dell'Ente ed alla realizzazione delle stesse.
- f. Curare la produzione di materiale editoriale, didattico, informativo e divulgativo e favorirne la loro fruizione attraverso consultazione e riproduzione.
- g. Compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

Art. 4 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione conferito dai Fondatori Promotori e dagli altri soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo,

nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali;

- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

La composizione e la consistenza del patrimonio anche se suscettibile di essere modificate o integrate non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Art. 5 Proventi

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone dei seguenti proventi:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
- degli eventuali contributi a tal fine conferiti dai Fondatori e Partecipanti;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione **destinati alla gestione**;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto, **purchè destinati alla gestione**;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi a tal fine destinati;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.

Art. 6 Fondatori

Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dell'atto costitutivo della Fondazione.

Alla Fondazione possono successivamente aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura e nelle modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.

Art. 7 Partecipanti

Acquisiscono la qualifica di Partecipanti, tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla

realizzazione dei propri scopi, anche attraverso il versamento di una quota contributiva annua per le spese di gestione, nell'importo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Partecipanti Sostenitori coloro che effettueranno erogazioni superiori ad un importo stabilito specificatamente per detta categoria dal Consiglio di Amministrazione.

I requisiti per l'acquisizione della qualifica di Partecipante saranno regolamentati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante si acquisisce a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale lo stesso sarà in regola con le disposizioni regolamentari relative.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

I Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 8 Albo degli Angeli del Bello

Sono iscritti in un Albo Speciale, in numero illimitato, tutti coloro che, pur non intendendo assumere obblighi fissi, si riconoscono nello Statuto della Fondazione e intendono diventare Amici, della stessa, prestando la propria attività gratuita e volontaria secondo le modalità regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, a tutela della qualità e del decoro urbano.

L'adesione va presentata all'Ente nelle modalità stabilite.

Gli iscritti all'Albo possono contribuire: versando una quota, a titolo di liberalità.

La Fondazione opera per tenere informati gli iscritti all'Albo Speciale sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

Le attività degli iscritti all'Albo saranno coperte da apposita polizza assicurativa.

Art. 9 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea di partecipazione.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente della Fondazione.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 L'assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea di partecipazione:

- a. nomina, su designazione dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei Fondatori stessi;
- b. nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- c. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- d. formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul Bilancio Preventivo e Consuntivo.

L'assemblea di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta

il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo purchè accettato, da recapitarsi a ciascun Fondatore e Partecipante, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere inviata con almeno tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta, altra persona. Non è previsto limite di delega passiva.

Art. 11 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette consiglieri, compreso il Presidente.

Qualora, successivamente all'atto costitutivo, entrino a far parte della Fondazione altri soggetti Fondatori pubblici o privati, questi nomineranno il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione, che andrà a coprire uno dei posti disponibili nel rispetto del numero massimo previsto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi, e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 12 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- nomina, al di fuori del suo seno, il Direttore, se necessario, attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;
- nomina eventuali commissioni di lavoro e ne determina le funzioni specifiche;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri Fondatori, determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
- delibera sull'ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché sulla loro esclusione, e la quota di partecipazione;
- delibera la misura minima della donazione da richiedere agli degli Angeli del Bello;
- delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri in carica;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- approva il regolamento delle attività di volontariato ;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera gli acquisti nei limiti dei proventi previsti, l'assunzione di personale e/o di

collaboratori esterni;

- esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Art. 13 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e potrà essere convocato ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio potrà essere convocato con qualsiasi mezzo telematico che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza, il preavviso è limitato a tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'assemblea di partecipazione.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predisporre il Programma dell'Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza;



- nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
- esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Collegio dei Revisori

E' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti e dura in carica 3 esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul Bilanci Preventivi e sul Bilancio Consuntivo.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può nominare un Revisore Unico, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

Art. 16 Esercizio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2010.

Art. 17 Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altro ente o a fini di pubblica utilità, in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 ONLUS

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi nella denominazione del segno distintivo ONLUS.

In tal caso l'acronimo "ONLUS" è riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 19 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

F.to: Moretti Giorgio, Iacopo Mazzei, Ramerini Enrico teste, Lucia De Siervo teste, Dr. Roberto Romoli Notaio.